

ACCORDO PER L'ASSISTENZA FISCALE

Tra

Il Caf Coldiretti S.r.l. con sede legale in Roma, Via XXIV Maggio, 43, codice fiscale e partita iva n. 04443481009, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dr. Antonio Biso, di seguito anche "Caf" ovvero "Società"

e

SNAMI – Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani – con sede in Roma, Viale Parioli, 40, codice fiscale 97000710158, rappresentato dal Presidente Nazionale Dott. Angelo Testa, di seguito anche "Associazione"

premesse che

- il Caf Coldiretti, società a responsabilità limitata costituita in data 23 gennaio 1993, esercita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, così come modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, la funzione di Centro di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti dipendenti e non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale dei dipendenti al n. 00029;
- in base all'art. 11 del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale i Caf possono avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il Caf, o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il Caf;
- il Caf Coldiretti opera su tutto il territorio nazionale avvalendosi di società di servizi appositamente convenzionate conformemente a quanto previsto dal citato art. 11 del D.M. n. 164/1999, denominate Impresa Verde con l'indicazione della provincia o della regione a seconda dell'ambito territoriale di riferimento;
- SNAMI intende garantire ai propri iscritti un adeguato servizio di assistenza fiscale attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione e a tal fine ritiene di convenzionarsi con il Caf Coldiretti,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il Caf si impegna, direttamente o tramite le strutture operative delle società di servizi di cui si avvale, a prestare assistenza fiscale relativamente alla elaborazione dei modelli dichiarativi (730 o Unico PF) e di altre pratiche fiscali a tutti gli iscritti all' Associazione e ai loro familiari che ne faranno richiesta, secondo le modalità di seguito indicate che rappresentano le linee guida alle quali le strutture territoriali del Caf e dello SNAMI dovranno attenersi.



SNAMI
Il Presidente Nazionale
Dott. Angelo Testa

Art. 2 – Organizzazione del servizio

Il Caf, direttamente o tramite le strutture operative delle società di servizi di cui si avvale, svolge i servizi di assistenza fiscale con le modalità ed i termini di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 ed in conformità agli indirizzi forniti dall'Amministrazione finanziaria.

L'elenco delle strutture operative è disponibile sul sito del Caf all'indirizzo www.cafcoldiretti.it.

Gli iscritti all'Associazione dovranno contattare o rivolgersi alla struttura prescelta in modo da verificare gli orari di apertura degli uffici e, ove previsto, fissare un appuntamento per l'erogazione del servizio.

Poiché per i modelli 730 elaborati dai Caf e dagli altri professionisti abilitati viene rilasciato obbligatoriamente, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, lettera b), del D. Lgs. 241/1997, il visto di conformità, che implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i contribuenti che richiedono l'assistenza sono tenuti a presentare copia di tutta la documentazione necessaria a consentire tale verifica.

Art. 3 – Obblighi delle parti

Il Caf per l'espletamento del servizio di cui al presente accordo si avvarrà di personale allo scopo adeguatamente formato.

La Società, attraverso apposita copertura assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori e inadempienze imputabili ai propri operatori nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

L'Associazione si impegna a dare la necessaria divulgazione al presente accordo informando i propri iscritti riguardo le modalità organizzative del servizio offerto dal Caf.

Art. 4 – Corrispettivo


Agli iscritti allo SNAMI e ai loro familiari (genitori, coniuge e figli) verranno applicate delle riduzioni sulle tariffe normalmente applicate per l'assistenza fiscale fornita dal Caf o dalle strutture delle quali lo stesso si avvale per lo svolgimento dell'attività.

In particolare:

- Modello 730
 - in caso di assistenza alla compilazione, riduzione del 20%,
 - in caso di autocompilato, riduzione del 10%, con un minimo di € 13,00 per il modello singolo e di € 20,00 per il modello congiunto.
- Unico PF (non titolari di partita Iva)
 - riduzione del 20%.

Le condizioni di miglior favore eventualmente praticate a livello locale dalle società di servizi facenti capo al Caf Coldiretti troveranno applicazione anche agli iscritti allo SNAMI.

Per l'applicazione delle suddette tariffe sarà necessario dimostrare l'appartenenza all'Associazione.



SNAMI
Il Presidente Nazionale
Dott. Angelo Testa

A fronte dell'attività svolta la struttura che ha erogato la prestazione provvederà ad emettere fattura nei confronti dei singoli iscritti all'Associazione.

Per quanto riguarda i servizi diversi dalla elaborazione del 730 e dell'Unico PF (come ad esempio: calcolo e stampa dei modelli necessari per il pagamento dell'IMU, della TASI ecc.) i relativi compensi dovranno essere verificati presso le singole strutture delle quali il Caf si avvale, che provvederanno a fatturare le relative prestazioni direttamente agli utenti interessati o, laddove previsto dalle norme di legge e dalle convenzioni con gli Enti di riferimento, ad assicurarne la totale gratuità del servizio (ad esempio elaborazione del modello ISEE, del modello RED e INV CIV).

Art. 5 – Trattamento dei dati

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano, in materia di trattamento dei dati e riservatezza, alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 6 - Durata

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2017. Si intende rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicare con raccomandata A/R almeno entro 60 giorni prima dalla scadenza annuale.

Roma, 10 marzo 2017

Firma
Caf Coldiretti. S.r.l.



Firma

SNAMI

Il Presidente Nazionale

Dott. Angelo Testa

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dott. Angelo Testa.